



***Tribunale Ordinario di Perugia***  
***Sezione III civile Ufficio procedure concorsuali***

Il Giudice,

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di S.A. ROSI di Federica Rosi & C. s.a.s., in persona del l.r.p.t. corrente in Gualdo Tadino (Pg) Località Busche CF 02843660545 e per la socia illimitatamente responsabile, legale rappresentante pro tempore, ROSI FEDERICA (nata a Gualdo Tadino il 02.04.1986 CF RSOFR86D42E256S, residente in Gualdo Tadino (Pg) Località Busche n. 21/a rappresentate e difese dall' Avv. Francesco Mangano, con l'assistenza del gestore della crisi avv. MANILA GAGLIARDONI;

Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII;

Esaminati gli atti;

Premesso che la società debitrice ha depositato ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo contestualmente alla pronuncia di disporre la sospensione di tutte le azioni esecutive proposte a carico di SA Rosi di Federica Rosi e C. sas e della ricorrente, ed in particolare disporre la sospensione della procedura esecutiva RGE nr. 392/2015 avente ad oggetto pignoramento immobiliare pendente davanti al Tribunale di Perugia, vendita senza incanto fissata al 24 marzo 2026, nonché la procedura di pignoramento dei crediti verso terzi proposta da Agenzia delle Entrate Riscossione codice identificativo n. 08084202600000223001 contro Federica Rosi e nei confronti del terzo POSTEPAY Spa;

Considerato che la società ricorrente svolge attività agricola, sicché deve ritenersi integrato il presupposto soggettivo richiesto dall'art.74 co. 1 CCII, che accorda la possibilità di formulare una proposta di concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di sovraindebitamento) escluso il consumatore (fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa" o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza);



Ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti imposti dalla legge all'art. 75 CCII;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC, contenente le informazioni e i documenti di cui all'art. 76 CCII (considerato che l'impresa non è soggetta all'obbligo di deposito del bilancio);

Considerato in particolare che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto la società ricorrente ha la propria sede legale nel circondario adito;

la società debitrice non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non emerge il compimento di atti diretti a frodare i creditori;

sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

Rilevato che il gestore nominato quale OCC ha precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, dando atto che l'eventuale vendita dell'unico cespite immobiliare intestato per l'intero al ricorrente (oggetto di espropriazione forzata) permetterebbe al massimo di soddisfare il creditore ipotecario;

Rilevato che, allo stato, non paiono manifestamente inammissibili i criteri con la quale i creditori sono stati suddivisi in classi;

Rilevato che il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

Rilevato che la proposta di concordato minore ha riguardato, con un unico ricorso, sia la società che il socio illimitatamente responsabile;

Ritenuto, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda, fatti salvi i successivi approfondimenti, è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

Rilevato che la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, fatta salva la valutazione della legittimità sostanziale degli stessi;

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell'istante e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, risultando pendente procedura esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà della ricorrente destinato alla continuità del piano;

ritenuto che deve essere sospesa anche la procedura esecutiva che riguarda la posizione del socio illimitatamente responsabile, anch'esso a servizio del piano;

rilevato che con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

- a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;



P.Q.M.

VISTI gli artt. 74 ss CCII,

DICHIARA ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente DICHIARA aperta la procedura di concordato minore depositata dalla ricorrente; DISPONE che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa;

DISPONE che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDE la procedura esecutiva immobiliare RGE nr. 392/2015 nonché la procedura di pignoramento dei crediti verso terzi proposta da Agenzia delle Entrate Riscossione codice identificativo n. 08084202600000223001 contro Federica Rosi e nei confronti del terzo POSTEPAY Spa.;

AVVERTE che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti); AVVERTE i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria; DISPONE che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto; che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o



mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

#### NOMINA

Commissario giudiziale il dr. Stefano Taschini, disponendo che lo stesso depositi la sua relazione ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC e a ricorrente.

Perugia, 23.3.2026

Il giudice del.  
Dr.ssa Stefania Monaldi

